

- di conseguenza, dichiarare che occorre reintegrare la ricorrente nel procedimento di assunzione posto in essere da detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di valutazione;
- in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, quod non, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno economico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;
- ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-68/11)

(2011/C 282/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione con cui essa pone fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea voglia:

- annullare la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti della Commissione (in prosieguo: l'«AACC») 30 settembre 2010, che pone fine al suo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- inoltre, ove necessario, annullare la decisione dell'AACC 14 aprile 2011, recante rigetto del reclamo proposto il 23 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 20 luglio 2011 — ZZ/Corte dei Conti

(Causa F-69/11)

(2011/C 282/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Corte dei Conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Corte dei Conti di non nominare il ricorrente al posto di direttore della direzione HR e di nominare un altro candidato al suddetto posto.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Corte dei Conti di nominare un'altra persona al posto di direttore della direzione HR nonché la decisione di non nominare il ricorrente a detto impiego;
- ove necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;
- condannare la Corte dei Conti al risarcimento del danno economico subito, il quale consiste nella perdita dei diritti finanziari connessi alle decisioni contestate (anche in relazione alla carriera e ai diritti alla pensione) e, pertanto, il pagamento di tali diritti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- condannare la Corte dei Conti al pagamento di un euro simbolico quale risarcimento del danno morale;
- condannare la Corte dei Conti alle spese.

Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-70/11)

(2011/C 282/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.